

Verona, 4 Febbraio 2020

CIRCOLARE MONOTEMATICA

Semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento

DISCLAIMER: La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 (GDPR): La presente circolare è inviata a soggetti che hanno fornito liberamente i propri dati personali nel corso di rapporti professionali, di incontri o simili. I dati personali in questione sono trattati per finalità collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, per finalità informative ma non sono comunicati a soggetti terzi. Il “titolare” del trattamento dati è Studio Righini e Associati con sede in Verona, Piazza Cittadella, 13. Il trattamento dei dati è curato solo da soci, collaboratori e dipendenti incaricati del trattamento o da incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente circolare per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando una e-mail a studiorighini@studiorighini.it

1 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DI INTENTO

L'art. 12-*septies* del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto crescita), pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2019, convertito in legge con modificazioni dalla L. 58/2019, prevede alcune semplificazioni in materia di dichiarazioni di intento ed un inasprimento del relativo regime sanzionatorio.

Tale disposizione ha modificato l'art. 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983, eliminando, da un lato, l'onere di inviare una copia della “dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate...al fornitore o prestatore, ovvero in dogana” ed introducendo, dall'altro, l'obbligo di riportare “gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione...nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero...nella dichiarazione doganale”.

Si ricorda che, per acquisire lo *status* di esportatori abituali, è necessario realizzare cessioni all'esportazione (di cui alle lettere a) e b), art. 8, D.P.R. 633/1972), operazioni intracomunitarie (di cui agli artt. 41 e 58, D.L. 331/1993) ed operazioni assimilate (di cui agli artt. 8-*bis*, 9, 71 e 72, D.P.R. 633/1972) per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari (determinato a norma dell'art. 20, D.P.R. 633/1972), facendo riferimento alle operazioni effettuate e registrate nell'anno precedente – o nei 12 mesi precedenti – non considerando, tuttavia, le cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni definite all'art. 21, comma 6-*bis*, D.P.R. 633/1972.

La disposizione in parola, per espressa previsione normativa, trova applicazione dal periodo d'imposta 2020.

1.1 DISCIPLINA VIGENTE DAL 1° GENNAIO 2020: PROCEDURA DI UTILIZZO DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO

Le semplificazioni

Con riguardo alla procedura di utilizzo delle dichiarazioni di intento si prevedono, fra l'altro, le seguenti novità a valere dal 1° gennaio 2020:

- il cessionario o committente avente lo *status* di esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al cedente o prestatore la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e non genericamente quelli della stessa;
- non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute.

Il prestatore che riceve la dichiarazione d'intento deve:

- verificare la corretta trasmissione telematica della stessa servendosi delle procedure di verifica dell'Agenzia delle Entrate;
- controllare che la stessa sia stata trasmessa ante effettuazione dell'operazione;
- monitorare l'ammontare del *plafond* dichiarato dall'esportatore abituale, in vista sull'esemplare della dichiarazione stessa, al fine di non incorrere in sanzioni in caso di splafonamento del proprio cliente.

Registri delle dichiarazioni di intento

Per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l'obbligo di:

- numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
- annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle.

Sanzione per omesso riscontro della presentazione della dichiarazione di intento

Al cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di intento, è irrogata la sanzione amministrativa proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta, fermo restando l'obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro).

Decorrenza e modalità di attuazione

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere da gennaio 2020 e le relative modalità di attuazione saranno definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ad oggi non ancora emanato.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Studio Righini